

RIFORMA FISCALE E FINANZIARIA 2024 : LO STATO DELL'ARTE



Duilio Liburdi

5 dicembre 2023



RIFORMA FISCALE : DECRETO IRPEF

I nuovi scaglioni

Fino a 28 mila euro : 23%

Da 28.001,00 a 50.000,00 : 35%

Da 50.001,00 in su : 43%

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, sale da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Conseguentemente la no tax area opera da 8.500,00 per i redditi di lavoro dipendente come quella già in vigore per le pensioni

Per gli acconti 2024 e 2025 non si applicano le nuove disposizioni

RIFORMA FISCALE: DECRETO IRPEF

Detrazioni

Reddito complessivo superiore a 50 mila euro con riduzione di 260 euro della detrazione determinata per alcuni oneri CON ESCLUSIONE DELLE SPESE SANITARIE

gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (mutui, premi assicurativi, ecc.);

le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'articolo 15, comma 1.1, del TUIR;

le erogazioni liberali in favore dei partiti politici

le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore

i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL n. 34/2020

Ai fini della determinazione del reddito superiore a 50 mila euro, lo stesso viene assunto al netto del reddito della prima casa e delle relative pertinenze

RIFORMA FISCALE: BONUS ASSUNZIONI

Quando: periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023

Chi: titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo (compresi enti non commerciali)

Cosa: agevolazione per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato

Come: costo del lavoro maggiorato di un importo del 20 per cento cioè una sorta di iper ammortamento del costo del lavoro che fiscalmente dovrebbe operare come una variazione in diminuzione extra contabile rispetto alla voce B9

A quali soggetti: a quelli che hanno esercitato l'attività nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Si pensa anche ai soggetti che non hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e si escludono i soggetti c.d. neo costituiti

Chi è escluso: enti e società in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori connessi ad una crisi di impresa. La ratio è quella di non attribuire bonus fiscali ad un soggetto che di fatto non è più operativo. Si deve ritenere che la condizione debba sussistere nel 2023 e/o solo nel 2024

RIFORMA FISCALE: BONUS ASSUNZIONI

Condizione essenziale :

Numero dipendenti a tempo indeterminati nel PI successivo a quello in corso al 31.12.2023

MAGGIORE

Numero dipendenti a tempo indeterminato nel PI in corso al 31.12.2023

Il concetto è quello di incremento rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupato con riferimento al 2023 (ULA)

Esclusione assoluta

Se alla fine del PI 2024 il numero di dipendenti compresi quelli a tempo determinato è pari od inferiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati alla fine del PI 2023

In sostanza se non vi è un incremento occupazionale complessivo l'agevolazione non compete

RIFORMA FISCALE: BONUS ASSUNZIONI

Norma anti elusiva:

L'incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto

Si deve tenere dunque conto delle «movimentazioni di personale» all'interno dei gruppi di società (si ritiene solo di quelle nazionali e non di quelle estere)

Concetto di controllo anche per interposta persona

BONUS ASSUNZIONI

Il parametro di riferimento:

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra :

*** il costo effettivo relativo ai nuovi assunti**

e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente: quindi valgono le regole ordinarie di determinazione del reddito per competenza ovvero per cassa

BONUS ASSUNZIONI

Ulteriore incremento dell'agevolazione

Nel caso vi sia assunzione di particolari soggetti, la misura dell'agevolazione può incrementarsi di un ulteriore 10%

Categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela

lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

BONUS ASSUNZIONI

donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell'articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l'accesso all'Assegno di inclusione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

BONUS ASSUNZIONI

Nessun impatto sugli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025

Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni contenute nel decreto.

Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

ACE

Abrogazione ACE

Abrogazione dell'agevolazione ACE con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ovvero, dal 2024, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Sostituzione con riduzione dell'aliquota IRES per gli utili impiegati in nuovi investimenti o in nuove assunzioni (per il 2024 dovrebbe limitarsi alla extra-deduzione del 20% del costo del personale).

FISCALITA' INTERNAZIONALE

- * **revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all'imposizione**
- * **norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);**
- * **recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 volta a garantire un livello d'imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d'impresa e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (global minimum tax);**
- * **semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.**

FISCALITA' INTERNAZIONALE: IMPATRIATI

Normativa di riferimento: schema di DLgs. di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.

Ritorno al passato: dal 2024, il beneficio impatriati riguarderà i soli lavoratori in possesso di requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.

Obiettivo: riallineare la disciplina impatriati con la sua finalità originaria, consistente nell'incentivare il trasferimento della residenza in Italia di soggetti che, grazie alla loro esperienza all'estero, favoriscano lo sviluppo economico, culturale e tecnologico del Paese (CM 17/2017).

Detassazione: nella misura del 50% se il reddito rispetta un determinato limite (600.000 euro).

Redditi agevolabili: redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia.

Esclusione: sono esclusi i redditi di impresa percepiti dall'imprenditore individuale.

FISCALITA' INTERNAZIONALE

	Trasferimenti fino al 2023	Trasferimenti dal 2024
Redditi agevolati - Entità	Nessun limite	Limite massimo di 600.000 euro
Redditi agevolati - Natura	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo, reddito d'impresa dell'imprenditore individuale	Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo
Misura dell'agevolazione	Reddito imponibile al 30% Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia Reddito imponibile al 50% per gli sportivi professionisti	Reddito imponibile al 50%
Durata dell'agevolazione	5 periodi di imposta (facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi)	5 periodi di imposta (non sono previste proroghe)
Residenza estera pregressa	2 periodi di imposta	3 periodi di imposta
Impegno a mantenere la residenza in Italia	2 anni	5 anni
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia	Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)	Rapporto di lavoro nuovo con soggetto diverso da quello ante trasferimento
Qualificazione o specializzazione	Nessuna	Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

IMPATRIATI

Ambito soggettivo:

discontinuità rispetto all'attività lavorativa esercitata ante rientro in Italia;

l'attività deve essere svolta in virtù di un “nuovo” rapporto di lavoro con un soggetto “diverso” da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all'estero prima del trasferimento, nonché da quelli appartenenti al suo stesso gruppo

Effetti:

è possibile che la proposta di modifica miri nelle intenzioni a escludere dall'agevolazione i dipendenti rientranti in Italia a seguito di un periodo di distacco all'estero;

tale fattispecie è stata oggetto di molteplici disamine da parte dell'Agenzia delle Entrate, la quale nel giro di pochi anni ha cambiato più volte impostazione;

Per il passato la situazione corretta è quella della ris. 76/2018

IMPATRIATI

Decorrenza:

la nuova norma dispone l'abrogazione, dal 1° gennaio 2024, della disciplina impatriati a oggi operativa (ivi inclusa la facoltà di prolungamento della stessa);

la disciplina attuale continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 2023;

La modifica apportata comporta che i trasferimenti in Italia che erano in itinere sono salvaguardati (a condizione che siano genuini)

IVIE E IVAFE 2024

Normativa di riferimento: bozza del Ddl di bilancio per il 2024.

Ambito oggettivo: si interviene sulle due mini-patrimoniali applicabili su beni esteri (prodotti finanziari e immobili) innalzando le aliquote a partire dal 2024.

IVIE: si passa dall'attuale 0,76% all'1,06%.

IVAFA:

si passa dall'attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list;

il riferimento è alla black list prevista dal Dm 4 maggio 1999, dalla quale, sempre a partire dal 2024, sarà espunta la Svizzera. I prodotti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie elvetiche non saranno quindi toccati.

Imposta sul valore delle crypto-attività: dovrebbe restare allo 0,2%, in quanto le crypto-attività si differenziano dai prodotti finanziari ai fini della tassazione patrimoniale in questione.

RIFORMA STATUTO

- 1. Precisa che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;**
- 2. stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;**
- 3. stabilisce il regime dell’annullabilità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;**
- 4. disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”:**
- 5. stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo**

RIFORMA STATUTO

- 1. Precisa che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;**
- 2. stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;**
- 3. stabilisce il regime dell’annullabilità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;**
- 4. disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”:**
- 5. stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo**

RIFORMA STATUTO

- 6. delinea la procedura, i requisiti e i termini del contraddittorio tra amministrazione e contribuente;**
- 7. interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati "a pena di annullabilità", con l'indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;**
- 8. esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;**
- 9. stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere con riguardo agli interessi i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati**

RIFORMA STATUTO

10. gli atti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili "per violazione di legge;

11. i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio, danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;

12. l'incompleta o inesatta indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull'atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;

13. è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti);

RIFORMA STATUTO

- * Si estende l'obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio è preclusa all'amministrazione finanziaria l'utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.**
- * Si introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario**
- * Si vieta espressamente all'amministrazione finanziaria di divulgare, nell'esercizio dell'azione amministrativa, i dati dei contribuenti.**
- * Si rimodula il principio della non sanzionabilità del "ragionevole affidamento" a favore del contribuente.**
- * Si introduce il principio di proporzionalità dell'azione dell'amministrazione finanziaria e si disciplina l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa.**

CPB

Chi interessa: lavoratori autonomi e imprese di piccole dimensioni (applicazione ISA?) a prescindere dalla forma giuridica: imprese individuali, società di persone, di capitali ed enti commerciali. Compresi i «forfettari»

Di cosa si tratta: predefinizione biennale del reddito tassabile (d'impresa e di lavoro autonomo) ai fini redditi, IRAP e contributi previdenziali. L'IVA resta applicabile con le regole ordinarie. ISEE determinata su reddito effettivo.

Come si svilupperà:

- fase 1: acquisizione di informazioni dal contribuente
- fase 2: elaborazione proposta da sottoporre al contribuente
- fase 3: eventuale accettazione del lavoratore autonomo o dell'impresa del lavoratore autonomo o dell'impresa

Legge delega prevedeva un «contraddittorio semplificato».

CPB

Presupposti di accesso:

- applicazione degli ISA (salvo per i forfettari) e punteggio su anno precedente (per il 2024 quindi sul 2023) almeno pari a 8 (anche per adeguamento)**
- no debiti tributari o previdenziali consolidati superiori a 5 mila euro, salvo sospensione o rateazione degli stessi**
- no dichiarazione dei redditi omessa nei tre periodi d'imposta precedenti (in presenza di obbligo di presentazione)**
- no se ci sono condanne penali rilevanti per reati commessi nei tre periodi d'imposta precedenti.**

CPB

Effetti dell'accettazione della proposta:

- obbligo di tassare il reddito concordato (per i soggetti trasparenti l'obbligo vale anche per i soci) salvo situazioni eccezionali
- diversamente procedura di recupero delle imposte non versate automatizzata e iscrizione a ruolo (previo preavviso)
- resta consentita l'eventuale correzione della mancata tassazione del reddito minimo grazie al «ravvedimento operoso» spontaneo
- acconti dovuti sulla base del reddito concordato

Restano confermati tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti. Isa compresi

CPB

Deroghe all'irrilevanza delle componenti reddituali (tassazione diretta a IRAP):

- presenza di plusvalenze e minusvalenze (per imprese e lavoratori autonomi)**
- presenza sopravvenienze attive e passive (solo per imprese)**
- presenza di redditi di partecipazioni (per imprese e lavoratori autonomi)**

Somma algebrica plus/minus sopravv att/pass se negativa può ridurre il reddito concordato ma comunque fino a 2 mila euro tassabili (per soggetti trasparenti in capo alla partecipata).

Perdite pregresse deducibili dal reddito concordato ma sempre con l'obbligo di salvaguardare almeno 2 mila euro di reddito tassabile

CPB

Possibile uscita prima della scadenza dall'accordo concordatario:

Solo in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 60 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato

CPB

Decadenza/cessazione dell'accordo concordatario:

- **modifica dell'attività svolta (salvo applicazione dello stesso ISA)**
- **cessazione dell'attività**
- **esistenza di attività non dichiarate o inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, nei periodi oggetto del concordato o in quello precedente (da accertamento)**
- **presenza di violazioni di non lieve entità (art. 22 individua le ipotesi);**
- **modifica o integrazione della DR i dati e le informazioni dichiarate, che determinino una quantificazione diversa dei redditi o del VPN rispetto a quelli alla base dell'accettazione della proposta di concordato**

CPB

Effetti dell'accordo concordatario in materia di accertamento:

- blocco dell'articolo 39 del DPR n. 600/73 (salvo per l'eventuale verifica delle cause di decadenza)**
- nessuna limitazione per gli accertamenti IVA**

CPB

Proroga dei versamenti 2024 dichiarativi senza maggiorazioni (art. 37):

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio senza alcuna maggiorazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, nonché quelli che applicano il regime forfetario.

ACCERTAMENTO

Statuto dei diritti del contribuente ed accertamento

Principio generale : prima di ogni provvedimento impositivo è previsto un contraddittorio preventivo che, secondo la nuova formulazione del decreto modificativo dello Statuto deve essere «effettivo». In generale viene assegnato un termine non inferiore a 60 giorni per consentire «controdeduzioni»

Conseguenza : riduzione della fase di adesione post notifica dell'accertamento. La fase di adesione è anticipata sulla base di uno schema di «provvedimento» simile all'attuale 5 ter del dlgs. 218 del 1997

Esclusioni : atti derivanti dal controllo automatizzato e formale

Valutazione : principio apprezzabile da valutare nella operatività pratica

Questione dubbia : come sarà modificato il ravvedimento operoso?

ACCERTAMEMNTO

Statuto dei diritti del contribuente ed accertamento

Esempio : verifica con PVC

Il contribuente può aderire integralmente con sanzioni pari ad 1/6 del minimo edittale manifestando la propria volontà entro 30 gg. dalla notifica. Entro 60 gg. l'ufficio liquida imposte e sanzioni

2. Se non aderisce : l'ufficio invia lo schema di provvedimento con invito a comparire

Comportamenti possibile post punto 2) :

3. Adesione al contenuto con sanzioni ad un terzo del minimo (cioè acquiescenza)

Apertura della fase di adesione

4. Conclusione della fase di adesione o notifica accertamento con successiva impugnativa. Non si può chiedere l'adesione sull'accertamento in quanto la fase è già stata esperita (simile a quanto previsto dall'art. 5 ter odierno)

Ravvedimento sul PVC ? Ancora possibile ?

ACCERTAMENTO

Statuto dei diritti del contribuente ed accertamento

Esempio : accertamento «diretto» (caso residuale)

Il contribuente può chiedere l'accertamento con adesione

Si chiude l'adesione ovvero si impugna l'accertamento

In questa ipotesi non cambia nulla rispetto alla disciplina attuale ma nelle intenzioni del legislatore questa è una ipotesi residuale

ACCERTAMENTO

atto di recupero: nuovo art. 38 bis DPR 600/73

Unica procedura per recupero di crediti non spettanti e/o inesistenti

Si applica il contraddittorio preventivo

Possibile il pagamento delle sanzioni in forma agevolata con acquiescenza

Tempo di notifica sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito

Pagamento delle somme dovute senza compensazione

Altre ipotesi di recupero di agevolazioni fiscali la notifica deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione

ACCERTAMENTO

Esempio : cartelle esattoriali

Non si applica il contraddittorio preventivo. Di fatto questa fase potrebbe essere esperita in sede di risposta alla richiesta di eventuali documenti

Non si applica l'accertamento con adesione

Si può esperire solo l'impugnativa dell'atto

ADEMPIMENTI

- 1. semplifica i modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all'IRAP e all'IVA ed estende il modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.**
- 2. semplifica la dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta e si elimina la Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari**
- 3. si prevede che, a decorrere dal 2024, l'Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione,**
- 4. si riorganizzano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte;**
- 5. si amplia la soglia versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo;**

ADEMPIMENTI

- * si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;**
- * si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;**
- * si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.**
- * si prevede l'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui (Iva) e da 20 mila euro a 50 mila euro annui (altre imposte) della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito**

ADEMPIMENTI

- * si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l'Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance;**
- * si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali;**
- * si dispone che, a partire dal 2024, i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale.**
- * si prevede l'incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui (Iva) e da 20 mila euro a 50 mila euro annui (altre imposte) della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito**

CONTENZIOSO

Tutto si incentra sul contraddittorio preventivo

Questo si vede anche attraverso la riforma del contenzioso :

Abrogazione del reclamo : perché il confronto con l'ADE è avvenuto prima

In sede di impugnativa l'eventuale produzione di documenti non prodotti in sede di contraddittorio ha una incidenza sulle spese di giudizio

Le altre modifiche (sospensione e merito, modalità di redazione degli atti, ecc.)

FINANZIARIA 2024

- 1. Rivalutazione partecipazioni e terreni con imposta sostitutiva del 16%**
- 2. Aumento della cedolare secca al 26% per i contratti stipulati dalle persone fisiche in caso di destinazione di più di un appartamento a locazione breve per periodo di imposta. Ritenuta di acconto da parte degli intermediari**
- 3. Plusvalenze immobili**
 - Cessione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi Superbonus plusvalenti. Gli interventi devono essere conclusi da meno di dieci anni (eccezione successioni e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione)**
 - Se gli interventi si sono conclusi da meno di cinque anni non si tiene conto dell'agevolazione in incremento laddove sia stata effettuata la cessione della detrazione ovvero se ne tiene conto nella misura del 50 per cento se si sono conclusi da più di cinque anni**

FINANZIARIA 2024

- 4. Adeguamento magazzino. Imprese che applicano gli OIC per il periodo di imposta 2023 mediante eliminazione delle rimanenze iniziali o mediante l'iscrizione di attività precedentemente omesse. Si pagano IVA ed imposta sostitutiva del 18% sulla differenza. Irrilevanza ai fini sanzionatori**
- 5. Ampliamento delle ipotesi di reddito diverso nei casi di costituzione di diritti reali di godimento**
- 6. Plusvalenze sulla cessione di oro senza 25% forfetario**
- 7. Stretta sulle compensazioni per i soggetti con debiti superiori a 100 mila euro**

FINANZIARIA 2024

Le violazioni sul monitoraggio fiscale sono sanate con una sanzione ridotta pari allo 0,5% del valore delle criptovalute detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e/o alla data della relativa cessione (artt. 3.3 e 3.5 del provv. 290480/2023).

Le violazioni reddituali sono sanate con una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle crypto-attività detenute al termine di ciascun periodo d'imposta e/o al termine del periodo di detenzione (artt. 3.4 e 3.6 del provv. 290480/2023)

Contatti

- Duilio Liburdi e-mail: dliburdi@hpttax.it
- Massimiliano Sironi e-mail msironi@hpttax.it